



## DETERMINAZIONE

*n. 54/SU*

*del 13 DICEMBRE 2024*

**DIVISIONE: AREA TECNICA - GOVERNO DEL TERRITORIO**

**SERVIZIO: SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PI**

**Oggetto: Determinazione della durata dei saldi invernali 2025**

---

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

---

Borgomanero, lì 13/12/2024

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA - GOVERNO DEL  
TERRITORIO**

*F.to Arch. Chiara Fasola*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

## **IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 15 del D. L.vo 114/98 che attribuisce alle Regioni la disciplina dei periodi e della durata delle vendite di fine stagione.

Vista la legge 28/1999 e s.m.i. che all'art. 14 stabilisce che:

- la Regione, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione;
- i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo.

Dato atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, in attuazione della sopra citata legge regionale prevede in via generale che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi inderogabilmente, fino a diversa successiva deliberazione della suddetta Conferenza, secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, qualora tuttavia il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

e che la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio, mentre spetta al Comune definire la scansione temporale delle otto settimane di durata.

Vista la nota datata 26 novembre 2024 (prot. 15923/A2009B) con la quale la Regione Piemonte in conformità a quanto stabilito nella seduta della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 ottobre 2024 comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il periodo invernale 2025 decorrerà dal 4 gennaio 2025 e dovrà avere durata di otto settimane anche non consecutive.

Visti gli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 153 del 10 dicembre 2024, che indicano al Dirigente Il periodo dal 4 gennaio al 28 febbraio quale periodo entro cui fissare per l'anno 2025 le vendite di fine stagione invernale.

Visto l'art. 107 comma 3 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

## **DETERMINA**

di fissare per l'anno 2025 la durata delle vendite di fine stagione invernale dal 4 gennaio al 28 febbraio.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Roberto Fornara, Ufficio Attività Economiche.